

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALE 9 giugno 2020, n. 36

Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Sostituzione del titolo della l.r. 13/2020

Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020

Art. 3 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020

Art. 4 - Soggetti beneficiari. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020

Art. 5 - Contributi per l'anno 2020. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2020

Art. 6 - Domande di concessione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 11, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, intervenire sulle disposizioni della l.r. 13/2020 che individuano i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale medesima, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 13/2020 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione del titolo della l.r. 13/2020

1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana) è sostituito dal seguente: "Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana".

Art. 2

Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020

1. Il terzo Visto del preambolo della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:

"Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);"

2. Al punto 1 del preambolo della l.r. 13/2020 le parole: "organizzazioni di volontariato" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore".

Art. 3

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2020 le parole: "delle organizzazioni di volontariato" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore".

Art. 4

Soggetti beneficiari.

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020

1. L'articolo 2 della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri regionali, che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all'articolo 1."

Art. 5

Contributi per l'anno 2020.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 13/2020 le parole: " , entro il 31 marzo 2020, " sono soppresse.

Art. 6

Domande di concessione.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 le parole: "per le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per i soggetti".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 9 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 aprile 2020, n. 460

Proponenti:**Consiglieri** De Robertis, Scaramelli**Assegnata** alla 3^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 6 maggio 2020**Approvata** in data 26 maggio 2020**Divenuta** legge regionale 24/2020 (atti del Consiglio)**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13](#)

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2020, n. 37

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Estensione del campo di applicazione della l.r. 3/2017. Modifiche al titolo della l.r. 3/2017

Art. 2 - Estensione del campo di applicazione della l.r. 3/2017. Modifiche alla rubrica del capo I della l.r. 3/2017

Art. 3 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2017

Art. 4 - Interventi ammessi. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2017

Art. 5 - Documentazione per il rilascio del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2017

Art. 6 - Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nei centri storici. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 3/2017

Art. 7 - Sanzioni. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 3/2017

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), v), z), e l'articolo 69, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;